

a favore dell'Istituto, a norma dell'art. 29
del R. D. L. 30 novembre 1919 n. 2318.

Inoltre, la garanzia complementare del
rischio di impiego verrebbe concessa subordinata-
mente alle seguenti limitazioni:

a/ che l'ammontare della delegazione
risulti in ogni caso non maggiore della
metà della pensione alla quale l'impiega-
to avrebbe diritto se fosse collocato a riposo
alla data della stipulazione del contratto
di assicurazione;

b/ che il socio sia già entrato in possesso
dell'appartamento alla data di stipula-
zione del contratto di assicurazione; in
caso contrario, la copertura del rischio
di impiego verrebbe rimandata alla data
in cui il socio entri in possesso dell'appar-
tamento. Si intende che il soprapprezzo
sarebbe dovuto dalla data in cui verrebbe
concessa la garanzia.

Il Direttore Generale illustra le basi
tecniche delle tariffe medesime quali risultano
dalla nota allegata (vedi allegato
in atti).

L'adozione di dette tariffe potrebbe avere